

Codice A1809B

D.D. 2 luglio 2020, n. 1701

D.L. 50/2017, art. 47, comma 4; D.G.R. n. 12-8165 del 20/12/2018 - Ferrovie Canavesana e Torino-Ceres. Approvazione dello schema di accordo tra Regione Piemonte, GTT S.p.A. e RFI S.p.A. per l'attuazione dell'articolo 47 del Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017, in funzione del subentro di RFI S.p.A. nella gestione dell'infrastruttura ferroviaria regionale piemontese, e adempimenti conseguenti.



ATTO DD 1701/A1800A/2020

DEL 02/07/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

OGGETTO: D.L. 50/2017, art. 47, comma 4; D.G.R. n. 12-8165 del 20/12/2018 - Ferrovie Canavesana e Torino-Ceres. Approvazione dello schema di accordo tra Regione Piemonte, GTT S.p.A. e RFI S.p.A. per l'attuazione dell'articolo 47 del Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017, in funzione del subentro di RFI S.p.A. nella gestione dell'infrastruttura ferroviaria regionale piemontese, e adempimenti conseguenti.

Premesso che:

le linee ferroviarie in concessione a soggetti diversi dalle Ferrovie dello Stato S.p.A., per cui sono state conferite alla Regione Piemonte le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 422/1997, sono la ferrovia Torino-Ceres e la ferrovia Canavesana;

il 20 dicembre 1999 è stato stipulato l'Accordo di Programma tra la Regione Piemonte e il Ministero dei Trasporti e della Navigazione (il cui schema è stato approvato con D.G.R. 2-28926 del 17/12/1999), finalizzato a disciplinare il subentro della Regione Piemonte nell'esercizio delle funzioni e dei compiti sopra richiamati ed il trasferimento a titolo gratuito alla Regione dei beni, degli impianti e della proprietà o dei diritti esistenti a favore dello Stato, nonché il subentro della Regione in qualità di Ente concedente per le concessioni in essere a SATTI S.p.A.; successivamente il D.P.C.M. del 16 novembre 2000 ha individuato e trasferito alla Regione Piemonte le risorse per l'esercizio delle funzioni e compiti conferiti;

le concessioni a G.T.T. S.p.A. (attuale concessionario a seguito del subentro a SATTI S.p.A. nel 2003) per le ferrovie Canavesana e Torino-Ceres sono state prorogate annualmente per garantire continuità nella gestione attraverso apposite deliberazioni di Giunta regionale fino alla D.G.R. n. 8-5131 del 28/12/2012 che le ha prorogate fino alla costituzione di apposita società regionale o all'ingresso della Regione in società già costituita, coerentemente con quanto permesso dall'art. 8 bis della L.R. n. 1/2000 e s.m.i.;

con riferimento alla situazione patrimoniale delle due ferrovie, in data 22 dicembre 2006 sono stati sottoscritti tra Regione Piemonte, Ministero dei Trasporti, Agenzia del Demanio e G.T.T. S.p.A., i verbali di trasferimento dallo Stato alla Regione in forma provvisoria; per quanto riguarda la ferrovia Canavesana, in data 26 aprile 2012 è stato sottoscritto il Verbale definitivo di trasferimento del vincolo di reversibilità dallo Stato alla Regione Piemonte sui beni in esso individuati;

per quanto riguarda la ferrovia Torino-Ceres, il verbale di trasferimento, approvato nella forma definitiva con la D.G.R. n. 16-3039 del 05/12/2011, non è stato sottoscritto in quanto l'Agenzia del Demanio, ufficiale rogante, ha comunicato la necessità di approfondimenti in merito all'effettiva proprietà delle coperture delle trincee ferroviarie in alcune tratte, ad oggi non superati; con verbale 17/07/2008 tra il Demanio, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Regione Piemonte e GTT venivano trasferiti dallo Stato alla Regione Piemonte parte dei beni, degli impianti e delle infrastrutture della Torino-Ceres in concessione a GTT e siti nel Comune di Venaria Reale;

con il D.M. 5 agosto 2016 sono state individuate le linee ferroviarie in concessione regionale interconnesse con la rete ferroviaria nazionale, ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal D.Lgs. 112/2015 e dalla Direttiva 2012/34/UE: per la Regione Piemonte è rientrata nell'Allegato al Decreto la ferrovia Canavesana, mentre la Torino-Ceres è stata esclusa in quanto, allo stato attuale, è isolata dalla rete nazionale;

sulla ferrovia Torino-Ceres è attualmente in corso di realizzazione (stazione appaltante S.C.R. S.p.A.) l'intervento di "interconnessione della linea ferroviaria Torino-Ceres con il Passante ferroviario di Torino in corrispondenza della stazione Rebaudengo", che consentirà la connessione della linea alla rete nazionale;

Richiamato che:

il comma 4 dell'art. 47 del Decreto Legge 50/2017 prevede che "le Regioni, i gestori delle linee regionali e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. possano altresì concludere accordi e stipulare contratti per disciplinare l'eventuale subentro della medesima Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. nella gestione delle reti ferroviarie regionali";

con la deliberazione n. 12-8165 del 20/12/2018, la Giunta Regionale ha dato disposizioni alla Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica per l'attivazione di un tavolo di lavoro con i Soggetti interessati finalizzato a verificare le condizioni tecniche, amministrative ed economiche per la stipula, ai sensi dell'art. 47, comma 4, del D.L. 50/2017, di un accordo per disciplinare la gestione unitaria con l'infrastruttura ferroviaria nazionale delle ferrovie Canavesana e Torino-Ceres, tenendo conto delle risorse disponibili e di quelle aggiuntive eventualmente stanziare dallo Stato, della necessità di regolamentare il calcolo dei pedaggi e la procedura di assegnazione delle tracce e di non pregiudicare le procedure di affidamento del Servizio Ferroviario Metropolitano attualmente in corso da parte dell'Agenzia per la Mobilità Piemontese;

la citata D.G.R. stabilisce, altresì, che la suddetta Direzione predisponga gli atti necessari alla eventuale stipulazione, ai sensi dell'art. 47, comma 4, del D.L. 50/2017, dell'accordo per disciplinare la gestione unitaria con l'infrastruttura ferroviaria nazionale delle ferrovie Canavesana e Torino-Ceres, da sottoporre all'esame ed alla successiva approvazione della Giunta regionale;

con nota a firma dell'Assessore ai Trasporti, Infrastrutture, Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Personale e Organizzazione in data 17/09/2019, indirizzata a GTT S.p.A. e RFI S.p.A., è stata confermata la volontà dell'attuale Giunta regionale di procedere nel percorso di

attuazione delle indicazioni formulate nella richiamata D.G.R. 12-8165 del 20/12/2018 in merito alla gestione delle ferrovie Canavesana e Torino-Ceres.

Considerato che:

il mandato conferito alla Direzione regionale competente con la D.G.R. n. 12-8165 del 20/12/2018 si riferisce all'art. 47, comma 4, del D.Lgs. 50/2017, secondo cui "le Regioni territorialmente competenti, i gestori delle linee regionali e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. possono altresì concludere accordi e stipulare contratti per disciplinare la realizzazione di interventi diversi da quelli (tecnologici) previsti al comma 1, ovvero il subentro nella gestione a favore della medesima Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. delle reti ferroviarie regionali, ivi comprese quelle classificate di rilevanza per la rete ferroviaria nazionale ai sensi del comma 3, definendo gli oneri contrattuali e individuando le necessarie risorse di copertura", e prevede la verifica delle condizioni tecniche, amministrative ed economiche per la stipula di un accordo per disciplinare la gestione unitaria con l'infrastruttura ferroviaria nazionale delle ferrovie Canavesana e Torino-Ceres e, nel caso di esito positivo, la predisposizione degli atti necessari alla eventuale stipulazione dell'accordo stesso;

il tavolo di lavoro, costituito da Regione, GTT S.p.A. ed RFI S.p.A. e insediato in data 17/12/2019, a seguito di esame delle tematiche da affrontare, ha ritenuto opportuno proporre l'istituzione di Gruppi di lavoro interdisciplinari e intersocietari finalizzati all'attivazione del percorso di subentro, da parte di RFI, nella gestione delle due ferrovie Canavesana e Torino-Ceres;

a tal fine è stato concordato tra le parti lo schema di "Accordo tra Regione Piemonte, GTT S.p.A. e RFI S.p.A. per l'attuazione dell'art. 47 del D.L. 50/2017, come convertito dalla Legge 96/2017 in funzione del subentro della stessa RFI S.p.A. nella gestione dell'infrastruttura ferroviaria regionale piemontese", allegato alla presente determinazione, che disciplina i reciproci impegni tra cui l'istituzione dei Gruppi di lavoro (che potranno anche avvalersi di consulenti e soggetti esterni ai soggetti firmatari a seconda delle necessità operative), le materie da approfondire e l'articolazione dei sottogruppi tematici, nonché la tempistica (entro 180 giorni dalla stipula) per fornire una sintesi delle verifiche effettuate che consentano di prendere una decisione in merito ai successivi adempimenti contrattuali ed amministrativi da porre in atto per effettuare il subentro;

l'art. 5 dell'Accordo di cui sopra prevede inoltre che, a seguito delle risultanze che emergeranno nell'ambito dei Gruppi di lavoro istituiti, le Parti prendano atto che, in presenza di ogni condizione all'uopo necessaria, potranno essere tra loro sottoscritti accordi integrativi e/o implementativi del medesimo, volti a dare piena attuazione alle previsioni dell'art. 47 del D.L. 50/2017 come convertito dalla Legge n. 96 del 21 giugno 2017;

dal momento inoltre che RFI ha rappresentato la necessità di avvalersi della consulenza di un advisor di fiducia (Deloitte S.r.l.) per l'espletamento delle attività di "due diligence" amministrativa e finanziaria/contabile propedeutiche all'accettazione dell'incarico di gestione delle due ferrovie, si è concordato tra le parti il testo di un "Accordo di riservatezza", allegato alla presente determinazione, per evitare la diffusione e l'uso improprio delle informazioni e dati, da considerare riservati, che vengono condivisi nei vari gruppi di lavoro.

Considerato inoltre che :

in data 19/06/2020 il Settore Pianificazione e programmazione trasporti e infrastrutture ha provveduto a trasmettere via mail alla Direzione la relazione "D.G.R. n. 12-8165 del 20 dicembre 2018 – Relazione in merito alle attività svolte dal Tavolo di lavoro per il trasferimento a RFI S.p.A. della gestione delle infrastrutture ferroviarie in concessione regionale Canavesana e Torino-Ceres";

in data 22/06/2020, con nota della Direzione prot. n. 31328, si è provveduto a trasmettere all'Assessore ai Trasporti, Infrastrutture, Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Personale e Organizzazione la relazione sopra richiamata ed il testo dell' "Accordo tra Regione Piemonte, GTT S.p.A. e RFI S.p.A. per l'attuazione dell'art. 47 del D.L. 50/2017, come convertito dalla Legge 96/2017 in funzione del subentro della stessa RFI S.p.A. nella gestione dell'infrastruttura ferroviaria regionale piemontese" ai fini di condivisione e restando in attesa di disposizioni in merito;

con D.G.R. n. 30-1596 del 26/06/2020 la Giunta Regionale, preso atto degli esiti delle attività del Tavolo di lavoro, ha demandato alla Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione dell'articolo 47, comma 4, del D.L. 50/2017, come convertito dalla Legge 96/2017, finalizzati al subentro della stessa RFI S.p.A. nella gestione dell'infrastruttura ferroviaria regionale piemontese, coinvolgendo, laddove ritenuto opportuno, l'Agenzia della Mobilità Piemontese.

Ritenuto per quanto sopra di:

- approvare lo schema di Accordo tra Regione Piemonte, GTT S.p.A. e RFI S.p.A. per l'attuazione dell'art. 47 del D.L. 50/2017, come convertito dalla Legge 96/2017 in funzione del subentro della stessa RFI S.p.A. nella gestione dell'infrastruttura ferroviaria regionale piemontese e lo schema di Accordo di riservatezza tra Regione Piemonte, GTT S.p.A., RFI S.p.A. e Deloitte S.r.l., allegati alla presente determinazione a farne parte integrante e sostanziale;

- procedere alla sottoscrizione degli Accordi di cui al precedente punto, secondo le modalità indicate all'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, apportando eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie al momento della stipulazione del documento;

- demandare per le rispettive competenze al Settore Pianificazione e programmazione trasporti ed infrastrutture, al Settore Investimenti trasporti e infrastrutture e al Settore Attività giuridica ed amministrativa la partecipazione ai Gruppi di lavoro di cui all'Accordo e la predisposizione degli schemi di atti e provvedimenti necessari all'attuazione dell'articolo 47, comma 4, del D.L. 50/2017, nonché della relazione finale alla Giunta Regionale nei termini individuati dalla D.G.R. n. 30-1596 del 26/06/2020.

Dato atto che il provvedimento non determina oneri aggiuntivi per il bilancio regionale ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1- 4046 del 17.10.2016.

Tutto ciò premesso

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Direttiva 2012/34/UE;
- Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017, convertito con Legge n. 96 del 21 giugno 2017;
- Decreti Legislativi n. 422/1997, n. 82/2005 e n. 112/2015;
- D.P.C.M. 16 novembre 2000;

- Decreto Ministeriale 5 agosto 2016;
- Legge Regionale 4 gennaio 2000, n. 1 e s.m.i.;
- Legge Regionale 28 luglio 2008, n. 23 e s.m.i.;
- DD.G.R. n. 2-28926 del 17/12/1999, n. 16-3039 del 05/12/2011, n. 8-5131 del 28/12/2012, n. 12-8165 del 20/12/2018 e n. 30-1596 del 26/06/2020

determina

- di approvare lo schema di Accordo tra Regione Piemonte, GTT S.p.A. e RFI S.p.A. per l'attuazione dell'art. 47 del D.L. 50/2017, come convertito dalla Legge 96/2017 in funzione del subentro della stessa RFI S.p.A. nella gestione dell'infrastruttura ferroviaria regionale piemontese e lo schema di Accordo di riservatezza tra Regione Piemonte, GTT S.p.A., RFI S.p.A. e Deloitte Sr.l., allegati alla presente determinazione a farne parte integrante e sostanziale;
- di procedere alla sottoscrizione degli Accordi di cui al precedente punto, secondo le modalità indicate all'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, apportando eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie al momento della stipulazione del documento;
- di demandare per le rispettive competenze al Settore Pianificazione e programmazione trasporti ed infrastrutture, al Settore Investimenti trasporti e infrastrutture e al Settore Attività giuridica ed amministrativa la partecipazione ai Gruppi di lavoro di cui all'Accordo e la predisposizione degli schemi di atti e provvedimenti necessari all'attuazione dell'articolo 47, comma 4, del D.L. 50/2017, nonché della relazione finale alla Giunta Regionale nei termini individuati dalla D.G.R. n. 30-1596 del 26/06/2020.

La presente determinazione verrà pubblicata su Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art 23, c. 1, lett. d) del D.lgs. 33/2013.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

I funzionari estensori
Roberto Delponte
Ezio Elia

IL DIRETTORE (A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL
SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA)
Firmato digitalmente da Salvatore Martino Femia

Allegato

ACCORDO

TRA

LA REGIONE PIEMONTE,

GRUPPO TORINESE TRASPORTI S.p.A.

E

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A.

PER

l'attuazione dell'articolo 47 del Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017 come convertito dalla Legge n. 96 del 21 giugno 2017 in funzione del subentro della stessa Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. nella gestione dell'infrastruttura ferroviaria regionale piemontese.

I seguenti soggetti, d'ora in poi congiuntamente definiti anche come le "Parti":

- Regione Piemonte, codice fiscale 80087670016, rappresentata da _____, nato a _____ il ____/____/19__ in qualità di _____, giusta delega conferita con **D.G.R. n. 30-1596 del 26/06/2020;**
- Società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. codice fiscale 01585570581, rappresentata da _____, nato a _____ il ____/____/19__, in qualità di _____;
- Società Gruppo Torinese Trasporti S.p.A. codice fiscale 08555280018, rappresentata da _____, nato a Torino il ____/____/19__, in qualità di _____;

PREMESSO che

- A. le linee ferroviarie in concessione a soggetti diversi dalle Ferrovie dello Stato S.p.A., per cui sono state conferite alla Regione Piemonte le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 422/1997, sono la ferrovia Torino-Ceres e la ferrovia Settimo Torinese-Rivarolo Canavese/Rivarolo Canavese-Pont Canavese (di seguito Canavesana);
- B. il 20 dicembre 1999 è stato stipulato l'Accordo di Programma tra la Regione Piemonte e il Ministero dei Trasporti e della Navigazione finalizzato a disciplinare il subentro della Regione nell'esercizio delle funzioni e dei compiti sopra richiamati ed il trasferimento a titolo gratuito alla Regione dei beni, degli impianti e della proprietà o dei diritti esistenti a favore dello Stato, nonché il subentro della Regione in qualità di Ente concedente per le concessioni in essere a SATTI S.p.A. relativamente alle due ferrovie Torino-Ceres e Canavesana;
- C. con DPCM 16 novembre 2000, intitolato "Individuazione e trasferimento alle regioni delle risorse per l'esercizio delle funzioni e compiti conferiti ai sensi degli articoli 8 e 12 del D.Lgs. n. 422/97 in materia di trasporto pubblico locale", si è data applicazione, a decorrere dal 1° gennaio 2001, agli Accordi di Programma stipulati tra il MIT e le Regioni interessate (per la Regione Piemonte quello stipulato in data 20/12/1999) e si è dato luogo al trasferimento dei beni ferroviari alle singole Regioni con le modalità stabilite negli stessi, ovvero attraverso specifici verbali di trasferimento dei suddetti beni;
- D. in data 1/1/2003 è stata costituita la società Gruppo Torinese Trasporti S.p.A. (di seguito GTT), a seguito di fusione fra ATM S.p.A. e S.A.T.T.I. S.p.A., che è subentrata nel rapporto concessorio relativo ad entrambe le ferrovie;
- E. in data 22 dicembre 2006, sono stati sottoscritti tra Regione Piemonte, Ministero dei Trasporti, Agenzia del Demanio e GTT, in forma provvisoria, i verbali di trasferimento dallo Stato alla Regione dei beni degli impianti e delle infrastrutture della ferrovia Torino-Ceres e del vincolo di reversibilità esistente sui beni ed i sedimi appartenenti alla ferrovia Canavesana;
- F. in data 26 aprile 2012 è stato sottoscritto il Verbale definitivo di trasferimento del vincolo di reversibilità dallo Stato alla Regione Piemonte sui beni ed i sedimi appartenenti alla ferrovia Canavesana;
- G. il verbale di trasferimento dei beni, degli impianti e delle infrastrutture dallo Stato alla Regione per la ferrovia Torino-Ceres, è stato approvato nella forma definitiva, preventivamente condi-

visa in sede di Comitato di Monitoraggio istituito ai sensi dell'art. 8 del citato D.Lgs 422/97 dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, dal Ministero delle Economie e Finanze e successivamente dagli Enti sottoscrittori, con la D.G.R. n. 16-3039 del 05/12/2011, ma non è stato sottoscritto in quanto l'Agenzia del Demanio, ufficiale rogante, ha comunicato la necessità di approfondimenti in merito all'effettiva proprietà delle coperture delle trincee ferroviarie in alcune tratte, ad oggi non superati. Si dà tuttavia atto che con verbale 17/07/2008 tra il Demanio, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Regione Piemonte e GTT venivano trasferiti dallo Stato alla Regione Piemonte parte dei beni, degli impianti e delle infrastrutture della Torino-Ceres in concessione di GTT e siti nel Comune di Venaria;

- H. sulle ferrovie Torino-Ceres e Canavesana GTT svolge, nella sua veste di impresa integrata, contemporaneamente il duplice ruolo di gestore di infrastruttura e di impresa ferroviaria esercente i servizi di trasporto ferroviario;
- I. le concessioni a GTT per le ferrovie Torino-Ceres e Canavesana, a partire dal 2009, anno in cui sono state uniformate le scadenze delle concessioni in essere per la suddette ferrovie con le D.G.R. n. 45-9371 del 01/08/2008 e D.G.R. 12-10269 del 16/12/2008, sono in regime di proroga annuale per garantire continuità nella gestione attraverso apposite deliberazioni di Giunta regionale (che riguardano entrambe le concessioni) e da ultimo con la D.G.R. n. 8-5131 del 28/12/2012 che le ha prorogate fino alla costituzione di apposita società regionale o all'ingresso della Regione in società già costituita, a cui affidare le concessioni e la gestione delle due infrastrutture, coerentemente con quanto permesso dall'art. 8 bis della L.R. n. 1/2000 e s.m.i.;
- J. in data 14/12/2006 è stato sottoscritto, tra Agenzia della Mobilità Piemontese e GTT, un Contratto di Servizio per disciplinare gli oneri di gestione dell'infrastruttura ferroviaria regionale che ricomprende, oltre a quelle inerenti la gestione, anche la disciplina delle attività di manutenzione ordinaria, straordinaria e rinnovi per l'esercizio del trasporto ferroviario di persone di interesse regionale e locale sulle ferrovie Canavesana e Torino-Ceres; le risorse corrisposte con il Contratto di servizio sono comprensive degli oneri relativi alla gestione dell'infrastruttura;
- K. con la deliberazione n. 12-8165 del 20/12/2018 recante "Legge Regionale n. 1 del 4 gennaio 2000, art. 4, comma 10. DM 16 aprile 2018. Indirizzi in merito alla gestione delle infrastrutture ferroviarie in concessione regionale Canavesana e Torino-Ceres", la Giunta Regionale ha dato disposizioni alla Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica per l'attivazione di un tavolo di lavoro con i Soggetti interessati (Regione Piemonte, GTT e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.) finalizzato a verificare le condizioni tecniche, amministrative ed economiche per la stipula, ai sensi dell'art. 47, comma 4, del D.L. 50/2017, di un accordo per disciplinare la gestione unitaria con l'infrastruttura ferroviaria nazionale delle ferrovie Canavesana e Torino-Ceres;
- L. con nota a firma dell'Assessore ai Trasporti, Infrastrutture, Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Personale e Organizzazione in data 17/09/2019, indirizzata a GTT e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (di seguito RFI), è stata confermata la volontà dell'attuale Giunta regionale di procedere nel percorso di attuazione delle indicazioni formulate nella richiamata D.G.R. 12-8165 del 20/12/2018 in merito alla gestione delle ferrovie Canavesana e Torino-Ceres;
- M. con il Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione n. 138T del 31 ottobre 2000 è stata rilasciata a favore delle Ferrovie dello Stato – Società dei Trasporti e Servizi per Azioni e successivamente, a decorrere dalla data della sua costituzione, alla società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., la concessione per la gestione dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, alle condi-

zioni stabilite nello stesso atto di concessione e nelle integrazioni apportate con decreti del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 60T in data 28 novembre 2002 e n. 3T in data 19 gennaio 2006 nonché nel Contratto di Programma;

- N. il Decreto Legislativo 14 maggio 2019, n. 50 recante “Attuazione della direttiva 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie” stabilisce disposizioni volte a sviluppare e a migliorare la sicurezza del sistema ferroviario nonché a migliorare l’accesso al mercato per la prestazione di servizi ferroviari e ha abrogato il decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, di recepimento delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE;
- O. il Decreto Legislativo 15 luglio 2015, n. 112 di recepimento della direttiva 2012/34/UE prevede, nel quadro di un più ampio regolamento dei rapporti tra lo Stato ed il Gestore dell’infrastruttura, che i rapporti tra la RFI e lo Stato siano regolati da un atto di concessione e da uno o più “Contratti di Programma”;
- P. l’art. 15, comma 3 del Decreto Legislativo 15 luglio 2015, n. 112, prevede che nei Contratti di Programma tra RFI e lo Stato sia disciplinata la concessione di finanziamenti destinati alla manutenzione ordinaria ed a quella straordinaria finalizzata al rinnovo dell’infrastruttura ferroviaria, nonché di incentivi finalizzati a ridurre i costi di fornitura dell’infrastruttura e l’entità dei diritti di accesso all’infrastruttura;
- Q. il Decreto Ministeriale del 05 agosto 2016 il MIT individua le reti ferroviarie che rientrano nel campo di applicazione del medesimo D.Lgs. 112/2015 (Allegato A al decreto) stabilendo altresì che a tali reti si applichi il D.Lgs. 162/2007, successivamente abrogato dal D.Lgs. 50/2019, e che su di esse si espletino i compiti e le funzioni previste dal medesimo con riferimento all’Agenzia Nazionale della Sicurezza Ferroviaria (di seguito ANSF);
- R. nella nota ANSF n. 9956 del 26 settembre 2016 si dispone che le aziende ferroviarie di cui all’Allegato A del DM 5/8/2016 rendano coerenti, con carattere di assoluta urgenza, i sistemi tecnologici a tutela della sicurezza della circolazione delle proprie reti a quelli della rete gestita da RFI al fine di soddisfare i requisiti riportati in allegato alla stessa nota, imposti dal Regolamento per Circolazione Ferroviaria. La nota citata prevede inoltre che a tal fine le aziende in questione individuino, programmino e realizzino i provvedimenti necessari a soddisfare i requisiti di sicurezza indicati e nelle more dell’adozione di tali provvedimenti, adottino le misure mitigative indicate o altre equivalenti, individuate tramite analisi e verifiche di ogni singola azienda;
- S. la linea ferroviaria regionale Canavesana gestita da GTT è ricompresa nell’Allegato A del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 5 agosto 2016;
- T. ai sensi dell’art. 2 commi 1, 3 e 4 del Decreto Legislativo 14 maggio 2019 n. 50, recante “Attuazione della direttiva 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie”, alle reti funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario nonché ai gestori del servizio che operano su tali reti si applicano in materia di sicurezza le disposizioni adottate dall’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e del Sistema Autostradale (ANSFISA);
- U. nella nota ANSF n. 13666 del 10 luglio 2019 si impartiscono provvedimenti urgenti in materia di sicurezza dell’esercizio ferroviario applicabili alle reti funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario nonché ai soggetti che operano su tali reti individuate dal Decreto Ministeriale 347/2019 di cui all’art. 2, comma 4, del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50;

- V. la linea ferroviaria regionale Torino-Ceres gestita da GTT si identifica quale rete funzionalmente isolata dal resto del sistema ferroviario con attestamento alla stazione Dora GTT e, pertanto, rientra nell'ambito di applicazione della disposizione richiamata nella precedente premessa U;
- W. è attualmente in corso di realizzazione l'intervento di "interconnessione della linea ferroviaria Torino-Ceres con il Passante ferroviario di Torino in corrispondenza della stazione Rebaudengo", con stazione appaltante S.C.R. S.p.A., che consentirà la connessione della linea alla rete nazionale;
- X. in data 16/03/2020 è stato sottoscritto tra la Regione Piemonte, GTT e RFI un Memorandum "finalizzato ad affidare a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. lo svolgimento delle funzioni essenziali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b-septies del Decreto Legislativo del 15 luglio 2015 n. 112, relativamente alla ferrovia Canavesana in concessione a Gruppo Torinese Trasporti S.p.A.".

CONSIDERATO che

- Y. l'art. 47 del Decreto Legge n. 50 del 24/04/2017 "Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo", come convertito dalla Legge n. 96 del 21/06/2017, stabilisce che:
- al fine di favorire ed accelerare il conseguimento della compatibilità degli standard tecnologici e di sicurezza delle linee ferroviarie regionali con quelli della rete ferroviaria nazionale di cui al decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione 31 ottobre 2000, n. 138T, garantendo al contempo adeguati livelli di efficienza e sviluppo, previa intesa tra le regioni e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, da definirsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. è individuata quale unico soggetto responsabile della realizzazione dei necessari interventi tecnologici da realizzarsi sulle stesse linee regionali (**comma 1**);
 - Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. attua gli interventi di cui al comma 1 nell'ambito di apposito contratto con le regioni interessate, nei limiti delle risorse disponibili destinate agli scopi, ed in coerenza con i piani di adeguamento tecnico presentati dai competenti gestori delle reti regionali, rispetto ai quali sia intervenuto il relativo pronunciamento da parte del competente organismo preposto alla sicurezza (**comma 2**);
 - con uno o più decreti del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sulla base di criteri che tengano conto delle esigenze di mobilità dei viaggiatori e delle merci, di ampliamento della connettività della rete ferroviaria, di integrazione con il territorio e le aree metropolitane, di potenziamento delle connessioni verso i sistemi portuali e aeroportuali, sono individuate, nell'ambito delle linee ferroviarie regionali, quelle di rilevanza per la rete ferroviaria nazionale, che possono essere destinatarie di finanziamenti dello Stato per eventuali investimenti sulle linee (**comma 3**);
 - le Regioni territorialmente competenti, i gestori delle linee regionali e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. possono altresì concludere accordi e stipulare contratti per disciplinare la realizzazione di interventi diversi da quelli (tecnologici) previsti al comma 1, ovvero il subentro nella gestione a favore della medesima Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. delle reti

ferroviarie regionali, ivi comprese quelle classificate di rilevanza per la rete ferroviaria nazionale ai sensi del comma 3, definendo gli oneri contrattuali e individuando le necessarie risorse di copertura (**comma 4**);

- con uno o più decreti del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, previa intesa in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sono individuate, tra quelle di cui al comma 3, le linee che assumono la qualificazione di infrastruttura ferroviaria nazionale, previa individuazione delle risorse da destinare alla gestione ai sensi del secondo periodo, ivi incluse quelle iscritte sui pertinenti capitoli del bilancio dello Stato che sono corrispondentemente riallocate. Tali linee sono trasferite, a titolo gratuito, al Demanio ed al patrimonio indisponibile e disponibile dello Stato ai fini del contestuale trasferimento, mediante conferimento in natura, al gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale che ne assume la relativa gestione nell'ambito del contratto di servizio con lo Stato ai sensi e per gli effetti del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 31 ottobre 2000 n. 138 T (**comma 5**);
- Z. in data 16 aprile 2018 è stato emanato il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, prot. n. 210 che individua il primo elenco di linee ferroviarie regionali che -ai sensi dell'art. 47, comma 3, del Decreto Legge n. 50 del 24/04/2017 come convertito con modificazioni dalla Legge n. 96 del 21/06/2017- assumono rilevanza per la rete ferroviaria nazionale e che possono essere destinatarie di finanziamenti dello Stato per eventuali investimenti sulle linee;
- AA. le linee ferroviarie regionali Torino-Ceres e Canavesana gestite da GTT sono ricomprese nell'elenco di cui all'Allegato del sopra citato Decreto richiamato nella precedente premessa Z.

CONSIDERATO altresì che

- BB. la Regione Piemonte e GTT, nel ruolo rispettivamente di Proprietario e di Gestore dell'infrastruttura ferroviaria regionale ai sensi delle precedenti premesse B e G, intendono, coerentemente con gli indirizzi dettati dalla D.G.R. n. 12-8165 del 20/12/2018, verificare le condizioni tecniche, amministrative ed economiche per la stipula, ai sensi dell'art. 47, comma 4, del D.L. 50/2017, di un accordo con RFI per disciplinare la gestione unitaria con l'infrastruttura ferroviaria nazionale delle ferrovie Canavesana e Torino-Ceres;
- CC. la rete GTT, presenta evidenti potenzialità il cui sviluppo può essere pienamente conseguito attraverso una gestione unitaria per il tramite di RFI stessa. Tale assetto unitario determina positive ricadute per il sistema di trasporto pubblico locale e nazionale, nonché benefici in termini di incremento dei livelli di sicurezza e di razionalizzazione nell'impiego delle risorse.

**TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO,
LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

***Articolo 1
Premesse ed allegati***

1. Le “Premesse” e i “Considerato” costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

***Articolo 2
Definizioni***

1. In aggiunta ai termini definiti in altre clausole del presente Accordo, i seguenti termini e definizioni avranno il significato qui di seguito attribuito a ciascuno di essi:
 - a. **GTT** (Gruppo Torinese Trasporti S.p.A.): nel ruolo di gestore unico della rete ferroviaria regionale;
 - b. **IFN** (Infrastruttura Ferrovia Nazionale): infrastruttura così come definita dall'articolo 3, lettera c del D.lgs. 112/2015 ed in concessione a RFI ai sensi del DM 138-T/2000;
 - c. **Rete ferroviaria regionale** anche detta **Rete**: è la rete di proprietà della Regione Piemonte, e comprende le linee ferroviarie Torino-Ceres e Canavesana compresi i raccordi e gli impianti relativi alle suddette tratte ferroviarie o necessari alla loro gestione;
 - d. **RFI (Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.)**: gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale.

***Articolo 3
Oggetto***

1. Il presente Accordo disciplina gli impegni delle Parti finalizzati all'attivazione del percorso di subentro, da parte di RFI, nella gestione della Rete, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 47 del DL 50/2017 convertito con legge 96/2017, mediante l'istituzione di Gruppi di Lavoro interdisciplinari ed intersocietari (di seguito GdL) composti dal personale di RFI e da quello di GTT, nonché da eventuali rappresentanti della Regione Piemonte.

***Articolo 4
Impegni delle Parti***

1. Entro 10 giorni a partire dalla data di sottoscrizione del presente Accordo, le Parti si impegnano a istituire pertinenti GdL che avranno il compito di analizzare le condizioni necessarie per il subentro di RFI nella gestione della Rete, fatta altresì salva la facoltà di avvalersi di consulenti e soggetti esterni.
2. Entro 180 giorni dalla data di sottoscrizione del presente Accordo i GdL, costituiti ai sensi del precedente comma 1, condivideranno i dati analizzati al fine di:
 - a. effettuare una ricognizione congiunta degli standard tecnici/normativi applicati, della rispondenza sia al Regolamento per la Circolazione Ferroviaria che alle norme tecniche

attualmente vigenti (STI, norme nazionali, ecc.) ed inoltre degli scostamenti rispetto agli standard dell'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale (IFN), nonché verificare i titoli autorizzativi e relative prescrizioni rilasciati da ANSF sia per la tratta interconnessa alla IFN che per la tratta attualmente isolata;

- b. effettuare una ricognizione congiunta dello stato di manutenzione dell'infrastruttura e degli interventi, in corso e programmati, nonché degli investimenti per lo sviluppo, in corso e da programmare;
 - c. individuare gli elementi utili per definire il passaggio alle dipendenze di RFI del personale GTT impiegato e funzionale per la gestione dell'infrastruttura;
 - d. individuare i beni costituenti l'infrastruttura ferroviaria strettamente necessari all'esercizio ferroviario e la relativa modalità di trasferimento della gestione in capo a RFI;
 - e. individuare e condividere tutta la documentazione e/o informazioni di sintesi inerenti l'infrastruttura ferroviaria strettamente necessarie all'esercizio ferroviario come ad esempio, a titolo indicativo e non esaustivo, le verifiche effettuate ai sensi delle vigenti normative, le autorizzazioni rilasciate alla costruzione in deroga all'area di rispetto del DPR 753/1980, le "convenzioni" di eventuali PLp, i contratti di raccordo in essere, gli impianti ferroviari, i documenti catastali, i parallelismi e gli attraversamenti;
 - f. effettuare una ricognizione sugli specifici adempimenti da attuarsi a cura di Regione Piemonte, GTT e RFI, per la stazione di interconnessione tra la ferrovia Canavesana e l'IFN, segnatamente la stazione denominata Settimo Torinese, e sulla futura stazione di interconnessione tra la linea Torino-Ceres e l'IFN, segnatamente la stazione denominata Rebaudengo al fine di assicurare che gli interventi in corso (che fanno parte dell'appalto gestito da S.C.R. S.p.A.) e programmati nel breve periodo da RFI e da GTT tramite il soggetto attuatore RFI, siano coerenti e coordinati sotto il profilo tecnico e che la configurazione a regime sia funzionale ad una efficace integrazione infrastrutturale;
 - g. definire e quantificare l'ammontare dei costi dell'infrastruttura (costi di gestione) in relazione ad un arco temporale pluriennale la cui copertura è da garantirsi attraverso il contratto di programma, il gettito del pedaggio ed eventuali altre diverse fonti;
 - h. individuare le risorse, nell'ambito del contratto di servizio AMP/GTT, di cui alla premessa J, che a seguito del trasferimento della gestione della Rete andranno corrisposte a RFI;
 - i. determinare i costi di infrastruttura (ammissibili, pertinenti ed efficienti) da remunerare attraverso il gettito del pedaggio, fermo restando che la definizione puntuale di tale ultimo è subordinata a specifico procedimento istruttorio e di validazione a cura dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti;
 - j. elaborare il modello di esercizio, in vari scenari di breve e lungo periodo, derivanti dal subentro di RFI nella gestione della Rete;
 - k. svolgere, anche con il supporto di un Advisor specializzato, le necessarie attività di *due diligence* finanziaria, contabile, fiscale, legale (anche giuslavoristica) ed immobiliare nonché quelle di valutazione economica e finanziaria dell'operazione, al fine di definire contenuti, struttura, modalità di attuazione nonché le condizioni di sostenibilità economico-finanziaria.
3. Per le attività di cui ai punti h), i), e j) GTT svolgerà funzione di supporto per la messa a disposizione del GdL dei dati relativi allo stato attuale di gestione dell'infrastruttura ferroviaria.

4. L'approfondimento delle tematiche individuate nel precedente comma sarà svolto dai seguenti GdL per materia di competenza:
- a. GdL "Definizione di Accordi e Contratti":
 - Atto di Concessione e Contratto di Programma;
 - Patrimonio/Asset Management;
 - Risorse Umane;
 - *Due Diligence* e valutazioni economiche e regolatorie;
 - b. GdL "Valutazione di Sicurezza":
 - Standard tecnici e normativi;
 - Manutenzione dell'infrastruttura;
 - Circolazione/Commerciale;
 - Sistema di Gestione della Sicurezza;
 - Stazioni di interconnessione (Settimo T. e Rebaudengo).

Articolo 5

Accordi attuativi

1. A seguito delle risultanze che emergeranno nell'ambito dei GdL istituiti ai sensi del precedente articolo 4, le Parti prendono fin da ora atto che, in presenza di ogni condizione all'uopo necessaria, potranno essere tra loro sottoscritti accordi integrativi e/o implementativi del presente, volti a dare piena attuazione alle previsioni dell'art. 47 del DL 50/2017 come convertito dalla Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

- per la Regione Piemonte _____
- per la Società Gruppo Torinese Trasporti S.p.A. _____
- per la Società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. _____

ACCORDO DI RISERVATEZZA (NDA)

TRA

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A. con sede legale in Roma, 00161, piazza Della Croce Rossa n.1, PEC: segreteriacda@pec.rfi.it, capitale sociale Euro 31.528.425.067,00 interamente versati, Partita IVA 01008081000, Codice fiscale 01585570581, iscritta al Registro delle imprese di Roma, REA n. 758300 in persona dell_____, in qualità di _____ (di seguito "**RFI**");

E

GRUPPO TORINESE TRASPORTI S.p.A., con sede legale in Torino, Corso Turati n. 19/6, iscrizione nel registro delle Imprese di 4980, C.F. 08555280018 E P.I. 08559940013, REA n. 4980, capitale int. ver. 50.000.000,00, PEC: gtt@pec.gtt.to.it, in persona del legale rappresentante dott. XXX (di seguito "**GTT**");

E

REGIONE PIEMONTE, con sede istituzionale in Torino, Piazza Castello n. 165, XXX, C.F. 80087670016 E P.I. 02843860012, XXX, PEC: operepubbliche-trasporti@cert.regione.piemonte.it, in persona del del legale rappresentante dott. XXX (di seguito "**Regione Piemonte**");

E

Deloitte Financial Advisory S.r.l., con sede legale in Milano, via Tortona, 25, iscrizione nel registro delle Imprese di Milano n. 03644260964, C.F. E P.I. 03644260964, REA n. MI-1690763, capitale int. ver.2.237.490,00, PEC: dfa@deloitte.legalmail.it, in persona del legale rappresentante _____(di seguito "**Deloitte**");

(di seguito tutte congiuntamente denominate "**Parti**")

PREMESSO CHE

a) in data ____ **giugno 2020**, RFI, GTT e la Regione Piemonte, hanno sottoscritto un protocollo (di seguito anche "**Protocollo**") disciplinante gli impegni delle stesse finalizzati all'attivazione del percorso di subentro, da parte di RFI, nella gestione della rete ferroviaria regionale di proprietà della Regione Piemonte (di seguito anche "**Rete**"), nel rispetto delle disposizioni dell'art. 47 del DL 50/2017 convertito con legge 96/2017, mediante l'istituzione di Gruppi di Lavoro interdisciplinari ed intersocietari (di seguito "**GdL**") composti dal personale di RFI e da quello di GTT, nonché eventuali rappresentanti della Regione Piemonte (di seguito l'"**Operazione**");

b) le linee Regionali ivi individuate ed oggetto dell'Operazione sono:

- Torino-Ceres;

- Settimo Torinese-Rivarolo Canavese e Rivarolo Canavese-Pont Canavese (Canavesana);
 - compresi i raccordi e gli impianti relativi alle suddette tratte ferroviarie o necessari alla loro gestione.
- c)** GTT e la Regione Piemonte, al fine di dare seguito agli accordi presi, si sono rese disponibili a fornire la documentazione necessaria ed ogni altra informazione tecnico, commerciale, amministrativa, contabile e legale afferente l'oggetto dell'Operazione, ritenuta utile da RFI per individuare, perimetrare, valutare e strutturare i passaggi operativi dell'Operazione;
- d)** RFI, per i fini di cui al punto a) eseguirà una *due diligence* basata sui documenti/informazioni, contratti, dati di natura tecnica, economica, patrimoniale e finanziaria e legale che riceverà da GTT e dalla Regione Piemonte sulla base della *check-list* che sarà condivisa tra le parti;
- e)** RFI ha affidato l'incarico di assistenza per tutte le fasi relative all'Operazione ivi compresa l'effettuazione della suddetta *due diligence* ai consulenti del network Deloitte (Deloitte Financial Advisory e Deloitte Legal);
- f)** le Parti intendono regolare con il presente Accordo gli obblighi di riservatezza in merito alle informazioni riservate ed ai dati di cui sono venute a conoscenza o che saranno dalle stesse conosciuti nell'ambito degli incontri e/o degli scambi di corrispondenza cartacea e/o elettronica intercorsi o che intercorreranno con riferimento alle attività oggetto dell'Operazione, così come definite all'art. 3 che segue (di seguito "**Informazioni Riservate**").

Tutto ciò premesso e considerato le Parti convengono quanto segue:

1. Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo di riservatezza (di seguito l' "**Accordo**").

2. Oggetto

Il presente Accordo disciplina gli obblighi di riservatezza a cui sono tenute tutte le Parti rispetto alle informazioni, ai dati e alle conoscenze definiti come riservati, ai sensi degli articoli seguenti, di cui vengano a conoscenza nello svolgimento delle attività tutte previste dal Protocollo, ivi incluse quelle di *due diligence* e le relative trattative funzionali all'Operazione di cui in premessa, nonché le eventuali successive attività che le Parti pongano in essere nel caso che decidano di dare effettiva realizzazione all'Operazione,

fino alla conclusione della stessa.

Le Parti irrevocabilmente convengono, attraverso il presente Accordo, che tutte le informazioni fornite siano considerate come riservate e circoscritte alle sole finalità previste all'interno dell'Operazione. Detto impegno si ritiene esteso a tutti i soci, staff, i dipendenti, i collaboratori e quanti abbiano a qualsiasi titolo rapporti di collaborazione e/o consulenza con le Parti.

3. Informazioni Riservate

Per informazione riservata s'intende ogni informazione fornita dalle Parti, direttamente o indirettamente, in forma scritta, orale, o con qualsiasi altro mezzo, afferente alle seguenti specifiche categorie di informazioni:

- informazioni e/o dati afferenti a discussioni e/o negoziati in corso tra le Parti connesse ai rapporti intercorrenti tra le stesse, lo stato e/o eventuali termini di tali discussioni e/o negoziati e/o l'esistenza di questo Accordo;
- informazioni e/o dati afferenti alla struttura societaria, organizzativa, al business e al mercato, alle strategie commerciali, alle procedure gestionali amministrative;
- libri contabili, bilanci, preventivi, reports, previsioni, stime, contratti, presentazioni, informazioni legali, contrattuali, economiche, finanziarie e, in generale, qualsiasi altro supporto materiale in cui tali Informazioni Riservate siano incorporate;
- tutte le copie, le analisi, le raccolte, gli studi e altri documenti di ciascuna Parte o dei suoi destinatari autorizzati che contengano o altrimenti riflettano tali Informazioni Riservate o che siano generati dalle stesse;
- informazioni e/o dati che saranno divulgati a ciascuna parte da qualsiasi ispezione o sopralluogo nelle sedi o altri luoghi di lavoro e/o oggetto dell'Operazione, quando tale ispezione o sopralluogo siano effettuati in connessione alle relazioni intercorrenti tra le Parti;
- ogni ulteriore informazione specificamente individuata come "riservata", "proprietaria" o diciture simili.

Il termine "informazione riservata" non include informazioni che (I) erano precedentemente conosciute e di pubblico dominio; (II) diventino di pubblico dominio dopo la comunicazione di una parte all'altra tramite la non azione della parte ricevente; (III) siano già in possesso della parte ricevente prima della comunicazione, come mostrato da documenti precedenti al tempo della comunicazione; (IV) siano già note alla parte ricevente in quanto provenienti da fonte diversa dall'altra parte, purché la parte ricevente non abbia ragione di credere che tale fonte sia vincolata da un accordo di

riservatezza con l'altra parte e che le sia proibito rivelare tali informazioni, ovvero fossero già legittimamente in possesso della parte ricevente, senza obblighi di riservatezza o restrizioni d'uso, prima della loro ricezione dalla parte divulgante; (V) siano successivamente ottenute dalla parte ricevente da terzi senza alcun obbligo di riservatezza o restrizioni d'uso e tali terzi siano legittimamente in possesso di tali informazioni e/o materiali senza alcuna violazione di alcun obbligo contrattuale o legale a mantenere la riservatezza di tali informazioni e/o materiali; (VI) siano sviluppate indipendentemente dalla parte ricevente senza uso o riferimento alle informazioni della parte comunicante, come mostrato da documenti e altre prove evidenti in possesso della parte ricevente; (VII) siano richieste dalla legge alla parte ricevente, nel qual caso la parte ricevente deve tempestivamente avvisare per iscritto la parte comunicante prima di tale divulgazione e assisterla per proteggere le informazioni dalla diffusione pubblica.

4. Non uso e non divulgazione

Le Parti tratteranno tutte le Informazioni Riservate con la massima riservatezza e come se si trattasse di proprie Informazioni Riservate. In particolare, a tal fine s'impegnano a:

- conservare in maniera appropriata tutte le Informazioni Riservate trasmesse, comunicate o in suo possesso, limitando il numero di propri collaboratori che possano aver accesso alle stesse restringendolo a quei soggetti, ivi compresi gli eventuali ulteriori consulenti direttamente coinvolti nell'Operazione in oggetto, che saranno comunque previamente informati del carattere riservato delle informazioni trasmesse;
- non utilizzare Informazioni Riservate delle Parti per nessuno scopo eccetto quello descritto nelle premesse;
- non divulgare Informazioni Riservate a terze parti o agli impiegati, collaboratori e consulenti di terze parti;
- informare ed estendere tali obblighi ai propri amministratori, dipendenti, collaboratori, aziende esterne che operano presso o per ciascuna parte ricevente e alle eventuali consociate, partecipate, controllate della stessa. Ciascuna parte è totalmente responsabile per ogni azione dei propri amministratori, dipendenti, collaboratori, consulenti, aziende esterne che operano presso la stessa e delle eventuali consociate, partecipate, controllate della stessa, ed è consapevole che ogni infrazione agli obblighi di riservatezza titolerà l'altra parte danneggiata/cui afferiscono le informazioni a chiedere gli eventuali risarcimenti dei danni subiti.

5. Riservatezza

Le Parti s'impegnano a prendere ragionevoli misure per proteggere la segretezza ed

evitare la diffusione delle Informazioni Riservate delle altre Parti, utilizzando tutte le misure usate per i propri documenti più riservati, assicurandosi che i propri impiegati, soci e collaboratori, ulteriori consulenti delle Parti, che hanno accesso alle Informazioni Riservate siano vincolati da un accordo di riservatezza analogo al presente.

Le Parti s'impegnano inoltre a non fare copia delle Informazioni Riservate dell'altra parte/i, senza avvisare l'altra parte/i cui afferiscono le informazioni per iscritto e comunque a non riprodurre e diffondere il materiale.

Il trattamento di eventuali dati personali e sensibili dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia, in particolare del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i., nonché del GDPR (*General Data Protection Regulation – Regolamento UE 2016/679*) in vigore dal 25 maggio 2018.

6. Obblighi

La sottoscrizione del presente Accordo non determina, in capo a nessuna delle Parti, l'insorgere di alcun obbligo diverso da quelli espressamente descritti nel presente Accordo, e, in particolare non determina l'obbligo di concludere l'Operazione.

7. Annullamento e modifiche

La dichiarazione di annullamento di uno o più punti del presente documento non comporta l'annullamento degli altri punti.

Qualsiasi modifica del presente Accordo dovrà avvenire e sarà valida unicamente se comunicata in forma scritta e sottoscritta dalle Parti.

8. Restituzione dei materiali

Tutti i documenti riguardati Informazioni Riservate che sono state comunicate da una parte all'altra, comprese eventuali copie, rimangono di proprietà della parte che le ha comunicate e devono essere restituite prontamente dietro richiesta scritta della parte comunicante. È

fatto salvo il diritto di Deloitte di conservare copie in formato elettronico e/o cartaceo delle Informazioni Riservate nel caso Deloitte sia tenuta a conservare tali Informazioni Riservate per ottemperare a disposizioni di legge o di Autorità competenti, a politiche interne di controllo qualità e archiviazione o che siano state prodotte da processi automatici di back-up dai quali non sia ragionevolmente possibile cancellarle.

9. Durata

Il presente Accordo entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione e gli obblighi

previsti dal presente Accordo sono da considerarsi validi fino al momento in cui tutte le Informazioni Riservate comunicate dalla parte perdono le caratteristiche necessarie per essere definite tali ai sensi del precedente articolo 3.

10. Rimedi

Le Parti prendono reciprocamente atto che la violazione delle clausole previste nel presente Accordo è suscettibile di provocare ingenti danni in capo a ciascuna di esse. Tale situazione determina l'insorgenza, in capo alla parte che ha subito il danno, del diritto al risarcimento del danno ed a tutte le tutele legali opportune e conseguenti.

11. Controversie

Il presente Accordo è stato predisposto in Accordo con la legge italiana. Per qualsiasi controversia scaturente dal presente Accordo, ivi compresa la sua interpretazione ed esecuzione, sarà competente il Tribunale di Torino.

Le Parti dichiarano che il presente Accordo, in ogni sua parte, è stato letto, approvato e sottoscritto senza che si sia fatto uso di moduli, formulari o condizioni generali unilateralmente predisposte da una di esse e che risultano conseguentemente inapplicabili gli articoli 1341 e 1342 c.c.

Sottoscrizione digitale

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.

Ing. _____

(firmato digitalmente)

GRUPPO TORINESE TRASPORTI S.P.A.

Dott. _____

(firmato digitalmente)

REGIONE PIEMONTE

Dott. _____

(firmato digitalmente)

DELOITTE FINANCIAL ADVISORY S.R.L.

Dott. _____

(firmato digitalmente)